

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Sanità**

(MANCINI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

NELLA SEDUTA DEL 6 MARZO 1964

Compenso per il personale incaricato di coadiuvare temporaneamente il medico provinciale nella vigilanza del funzionamento dei servizi medico-scolastici

ONOREVOLI SENATORI. — Il secondo comma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, concernente la disciplina dei servizi e degli organi che esercitano la loro attività nel campo dell'igiene e della sanità pubblica, autorizza il Ministro della sanità a conferire ai medici particolarmente competenti l'incarico di coadiuvare i medici provinciali nella vigilanza del funzionamento dei servizi medico-scolastici.

Tale disposizione si è rivelata di difficile attuazione, mancando norme relative alle modalità di liquidazione dei compensi da corrisponderci al predetto personale con la conseguenza che a distanza di oltre un anno dall'entrata in vigore del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 264 non è

stato possibile provvedere al conferimento degli incarichi.

Pertanto è stato predisposto il seguente disegno di legge che prevede, per i medici incaricati temporaneamente di coadiuvare il medico provinciale nella vigilanza del funzionamento dei servizi medico-scolastici, un compenso mensile di importo non superiore allo stipendio iniziale previsto per il personale statale con coefficiente 402. qualora tali medici prestino la loro opera alle dipendenze di Enti pubblici, il predetto compenso è stabilito nella misura di lire 30.000 mensili.

L'onere relativo, valutato in lire 50 milioni graverà sul capitolo 55 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità i cui fondi sono destinati al potenziamento dei servizi medico-scolastici.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

All'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, sono aggiunti i seguenti comma:

« Al medico incaricato è corrisposto dal Ministero della sanità un compenso mensile di importo non superiore allo stipendio iniziale previsto per il personale statale con coefficiente 402.

Detto compenso verrà corrisposto nella misura di lire 30.000, qualora il predetto incaricato sia dipendente di Ente pubblico ».

**Art. 2.**

L'onere derivante dall'attuazione della presente legge valutato per l'esercizio finanziario 1963-64 in lire 50.000.000, sarà fronteggiato mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 55 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità, per lo stesso esercizio, ed ai corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.